

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1945)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 23 novembre 1966 (V. Stampato n. 2968)

d'iniziativa dei deputati BELCI e BOLOGNA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1966*

Norme speciali relative alla determinazione di opere da eseguirsi nel porto di Trieste con i finanziamenti previsti dalla legge 27 ottobre 1965, n. 1200

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fra le opere portuali, da finanziarsi con i fondi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 27 ottobre 1965, n. 1200, saranno comprese per l'importo complessivo di lire 2.500.000.000 le seguenti categorie di opere, relative al porto di Trieste:

a) ampliamento dell'area portuale in Riva Traiana e costruzione di un edificio per servizi doganali, con nuovi varchi coperti ed allargamento area stradale; costruzione di un piazzale di sosta e smistamento di autocisterne e sistemazione della strada di accesso al Punto franco olii minerali di San Saba; sistemazione del pontile d'im-

barco al Punto franco scalo legnami di Servola;

b) sistemazione impianti e servizi vari;

c) mezzi meccanici ed apparecchiature per sollevamento, trasporto e manipolazione merci (gru semoventi e autogru, carrelli sollevatori, trattori ed altri mezzi meccanici);

d) pontone galleggiante semovente, con gru della portata di 40 tonnellate.

Art. 2.

Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato.

La fornitura dei mezzi ed apparecchiature di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo sono demandate al Ministero dei lavori pubblici.

L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sarà affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvederà alla manutenzione dei mezzi stessi.